



CONVENZIONE

TRA

il **Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”**, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Borrelli, nato a Napoli il 16 aprile 1967 domiciliato per la carica presso la sede legale del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina - Via Ezio, 32 - C.F. 91015440596

E

la **Facoltà di Farmacia e Medicina - Sapienza Università di Roma**, legalmente rappresentata dal Preside *pro tempore* Prof. Carlo Della Rocca, nato a Roma il 19 agosto 1960, domiciliato per la sua carica presso Sapienza Università di Roma – Viale Regina Elena n. 324 – C.F. 80209930587

PREMESSO CHE

- la Facoltà di Farmacia e Medicina è una struttura di coordinamento, razionalizzazione e valutazione delle attività didattiche e di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti ed è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica;
- la Facoltà di Farmacia e Medicina, come da Statuto di Sapienza Università di Roma adottato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, definisce tra le attività di sua pertinenza, per ciascun anno accademico, la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio; è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; nella sua autonomia, promuove collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina è un'istituzione pubblica di alta cultura ed è dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia scientifica e di ricerca, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, come da Statuto adottato ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 21.12.1999, n. 508. Sua finalità primaria è la formazione professionale del musicista, la promozione della cultura musicale, della ricerca, dell'educazione e della formazione della persona. Il Conservatorio è sede primaria di alta formazione e di ricerca nel settore musicale e rilascia i relativi titoli accademici. È sede di formazione di livello superiore, ivi compresa la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale. Svolge attività di produzione artistica correlata all'attività didattica. Si articola in strutture didattiche, amministrative e di servizio, così come sono definite nello Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. Il Conservatorio può altresì svolgere attività culturali, formative e di ricerca destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.
- le Parti intendono impegnarsi, con il presente atto, a porre in essere forme di collaborazione finalizzate a facilitare il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali e a potenziare l'efficacia delle attività svolte nell'ambito delle reti formative delle medesime Parti;
- le Parti ritengono la presente collaborazione di reciproco interesse ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

Con la presente Convenzione le Parti intendono definire gli ambiti operativi per la realizzazione di progetti ed iniziative comuni aventi ad oggetto attività di terza missione e di didattica rivolta ai Corsi di Laurea triennali, Magistrali, alle Scuole di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato e ai Master di I e II livello, nonché interventi nell'ambito delle Organizzazioni, del Management, del mercato del lavoro, dell'Orientamento e delle loro reciproche interazioni, secondo quanto specificato nel successivo articolo 3.

Art. 3 - Attività di terza missione

Per quanto attiene alle attività di terza missione, le Parti con la presente Convenzione si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:

- organizzazione di conferenze, incontri, seminari ed altre attività similari, comprese le manifestazioni concertistiche e le mostre d'arte;
- interscambio di informazioni ed esperienze nei rispettivi ambiti di attività anche attraverso rilevazioni ed indagini statistiche;
- condivisione e promozione di iniziative volte al miglioramento dei servizi agli studenti, quali ad esempio orientamento, stage e tirocini, mobilità, attività culturali, ricreative e sportive, anche mediante la partecipazione a specifici progetti assunti dalle due Istituzioni;
- individuazione e definizione di strategie, strumenti ed iniziative di informazione, comunicazione e promozione anche congiunte per valorizzare l'offerta formativa complessiva presente in un unico contesto territoriale comune alle due istituzioni;
- costruzione e diffusione di buone pratiche nei contesti lavorativi di riferimento;
- scambio di esperienze e la formazione di reti fra i professionisti impegnati in contesti differenti;
- eventi musicali organizzati dal Conservatorio, con la partecipazione gratuita di personale della Facoltà previamente autorizzato dal Conservatorio;

Art. 4 - Attività formativa

Per quanto attiene le attività formative, le Parti con la presente Convenzione si impegnano a collaborare per:

- la valorizzazione degli studi, delle ricerche e dei prodotti realizzati sui temi di comune interesse;
- la valorizzazione dei rispettivi patrimoni bibliografici e di competenze professionali;
- l'organizzazione di cicli di conferenze, seminari e convegni;
- la realizzazione di tirocini e l'attività di docenza nei corsi delle due istituzioni;

Art. 5 - Impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad offrire, ciascuna per la propria competenza e tenuto conto delle rispettive funzioni istituzionali, l'interscambio di conoscenze e di esperienze nonché l'eventuale supporto in termini di risorse finanziarie, professionali o strumentali.

Art. 6 - Accordi Attuativi

La collaborazione tra le Parti sarà regolata tramite successivi accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità di attuazione della presente Convenzione, specificando, in particolare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione degli oneri;
- la proprietà intellettuale e l'utilizzo dei risultati dell'attività di collaborazione svolta.

Gli accordi attuativi aventi ad oggetto la progettazione, le metodologie, i costi, la supervisione sulla realizzazione, la gestione dei docenti, il coordinamento e il monitoraggio dei singoli progetti saranno approvati dalle rispettive Amministrazioni a norma dei rispettivi ordinamenti interni.

Art. 7 - Responsabili e referenti

I responsabili del coordinamento per l'attuazione del presente accordo sono, per la Facoltà, il Preside Prof. Carlo Della Rocca, e, per il Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi", il Direttore Prof. Giovanni Borrelli. Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione.

Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

Il Referente per la Facoltà di Farmacia e Medicina è il Prof. Claudio Di Cristofano, email claudio.dicristofano@uniroma1.it.

Il Referente per il Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" è la Prof.ssa Elena Damiani, email damiani@conslatina.it.

Art. 8 - Oneri

Gli apporti di competenze e professionalità ed eventualmente di natura economica messi a disposizione da ciascuna delle Parti della presente Convenzione relativi alle attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi comuni saranno definiti attraverso Accordi Attuativi approvati a norma dei rispettivi ordinamenti interni. Gli eventuali flussi finanziari tra le Parti che sottoscrivono la presente Convenzione dovranno configurarsi come ristoro delle spese sostenute e in nessun caso come corrispettivo.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie, di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Assicurazione e sicurezza

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L'autorizzazione all'accesso non potrà implicare la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 11 - Risultati, proprietà intellettuale e pubblicazioni

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.

La Facoltà di Farmacia e Medicina e il Conservatorio potranno in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

La Facoltà di Farmacia e Medicina e il Conservatorio potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività in comune.

Con i singoli Accordi Attuativi verranno di volta in volta disciplinate la proprietà e l'utilizzo dei risultati delle attività svolte in conformità alla normativa vigente nonché le modalità di diffusione dei medesimi.

Articolo 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, come anche Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" per fini commerciali, e/o pubblicitari.

L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 13 - Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, la Facoltà di Farmacia e Medicina e il Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi", ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

Articolo 14 - Codice Etico

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 15 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 16 - Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 17 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per Sapienza Università di Roma – Facoltà di Farmacia e Medicina
pec: presidenza.farmaciamedicina@cert.uniroma1.it

per il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”
pec: info@pec.conslatina.it

Articolo 18 - Registrazione e spese

La presente Convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta, fino dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da “Sapienza” Università di Roma/Facoltà di Farmacia e Medicina, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.642/72, come da autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10/11/2016.

Articolo 19 - Disposizioni finali

La presente Convenzione potrà essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

Articolo 20 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Roma,

Per Sapienza Università di Roma
Facoltà di Farmacia e Medicina
Il Preside
Prof. Carlo Della Rocca

Per il Conservatorio Statale di Musica
“Ottorino Respighi”
Il Direttore
Prof. Giovanni Borrelli